

STATUTO FONDAZIONE

CAS'AGLEA ONLUS

Art. 1 Denominazione – Sede – Riconoscimento

È costituita da AGLEA SALUS SOCIETÀ GENERALE DI MUTUO SOCCORSO e MARCELLO MARIA CASINI la Fondazione “CAS'AGLEA ONLUS” con sede in Nerola. Le finalità della Fondazione si esplicano nell’ambito della Regione LAZIO.

La fondazione è ente di diritto privato, non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione è una Organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi del Decreto Legislativo del 4 Dicembre 1997 n. 460

Essa è apolitica e aconfessionale.

Art. 2 – Scopo della Fondazione

La fondazione ha per scopo tutte le iniziative di ricerca e finanziamento della ricerca scientifica in campo sanitario e medicale, con particolare riguardo alla prevenzione e cura della persona, ponendo in essere attività idonee a formare e migliorare la qualità di vita delle persone.

A tale scopo la Fondazione si propone di:

- organizzare e realizzare programmi di finanziamento rivolto alla ricerca scientifica;
- promuovere altre iniziative inerenti la salute ed il benessere della persona nella sua accezione più ampia.
- ricercare e favorire la cooperazione con altri soggetti ed enti interessati a sostenere i progetti relativi alle attività di cui sopra.

La Fondazione non esercita le attività di cui all’art. 4, comma 5, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di cui all’art.148 comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, e non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

Art. 3 – Simbolo della Fondazione

Simbolo della Fondazione e contrassegno delle sue attività è la scritta in corsivo “CAS’AGLEA ONLUS” .

Art. 4 – Patrimonio

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dalle somme e dai beni di cui la stessa è stata dotata in sede di costituzione dalle fondatrici.

Il patrimonio iniziale è aumentato con donazioni, offerte e disposizioni testamentarie, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni di legge, nonché con contributi provenienti dallo Stato italiano o da qualsiasi soggetto od ente, nazionale o internazionale.

Le rendite derivanti dalla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare, nonché le eventuali donazioni, offerte e disposizioni non specificatamente destinate ad incremento del patrimonio saranno interamente ed esclusivamente devolute agli scopi della Fondazione nell’esercizio in cui le rendite o le liberalità si riferiscono o in esercizi successivi.

Il Consiglio di Amministrazione potrà disporre che tutte o parte delle rendite di uno o più esercizi vengano attribuite al patrimonio.

Art. 5 – Organi della Fondazione

Sono Organi della Fondazione:

- a) il Presidente;
- b) il Vice-Presidente;
- c) il Consiglio di Amministrazione;
- d) il Comitato esecutivo;
- e) i Consiglieri delegati;
- f) i Sindaci o Revisore Unico.

Gli incarichi svolti negli organi della Fondazione potranno avere un compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto.

Art. 6 – Presidente

Presidente della Fondazione è, fino alla sua morte, il Sig. GIANCARLO DI VIRGILIO.

Successivamente, tale ruolo è assunto da altra persona su deliberazione del Consiglio di Amministrazione a maggioranza assoluta degli aventi diritto e durerà in carica fino a revoca o dimissioni. L'eventuale revoca è deliberata a maggioranza assoluta del Consiglio di Amministrazione.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente ovvero in caso di assenza o impedimento di questi ultimi, al Consigliere più anziano di età, spetta la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Al Presidente del Consiglio di Amministrazione, al Vice Presidente è consentita in via di urgenza l'adozione di provvedimenti imposti da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti al Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva ovvero in una seduta appositamente convocata.

Art. 7 – Vice presidente

Se necessario, il Vice-Presidente può essere eletto, fra i membri del Consiglio di amministrazione, dallo stesso Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Egli sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo e ne assume gli stessi poteri.

Nell'ipotesi in cui l'impedimento del Presidente fosse definitivo, il Vice-Presidente svolge le funzioni di Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente e provvede a convocare il Consiglio al più presto perché provveda alla elezione del nuovo Presidente.

Art. 8 – Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri. Membro di diritto del Consiglio di Amministrazione è il Presidente.

Gli altri componenti il Consiglio di Amministrazione verranno cooptati dal Consiglio di Amministrazione e dureranno in carica sino a revoca o dimissioni.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare a uno o più dei propri membri parte dei suoi poteri da esercitarsi con firma singola o abbinata ad un altro delegato, ad esclusione delle seguenti materie che restano di esclusiva competenza del Consiglio e salvi i poteri del Presidente di cui al precedente articolo 6:

1. approvare il bilancio preventivo;
2. approvare il bilancio consuntivo;
3. procedere a modifiche statutarie;
4. approvare il Regolamento interno e le sue eventuali modifiche;
5. nomina i Sindaci o il Revisore unico;
6. ripartire ed assegnare le rendite periodiche ed annuali;
7. aprire e chiudere depositi bancari in qualunque forma;
8. determinare le modalità di investimento del patrimonio da reddito della Fondazione;
9. ratificare i provvedimenti assunti in via di urgenza ed imposti da circostanze eccezionali;
10. stipulare convenzioni con Autorità, Istituzioni, Enti ed Associazioni aventi ad oggetto la valorizzazione, lo sviluppo, la difesa degli interessi della Fondazione e la propaganda dell'attività istituzionale della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti in carica ed assume le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le modificazioni statutarie sono deliberate con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in via ordinaria non meno di due volte all'anno e in via straordinaria ogni qualvolta lo giudichi opportuno il Presidente ovvero un Consigliere delegato per le materie a lui delegate, ovvero ancora ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente mediante lettera raccomandata ovvero posta elettronica da inviare ai membri del Consiglio di Amministrazione almeno otto giorni prima con l'indicazione del giorno, ora e luogo dell'adunanza e delle materie da trattare all'ordine del giorno.

I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito libro previamente vidimato e devono essere sottoscritti dal Presidente.

Art. 9 – Il comitato esecutivo

La Fondazione potrà beneficiare di un comitato esecutivo che è composto dal Presidente, dal Vice-Presidente, se nominato, dal o dai Consiglieri delegati, da due ulteriori componenti del Consiglio di amministrazione.

Esso si riunisce quando lo richieda il Presidente, ovvero un Consigliere delegato.

Il comitato esecutivo svolge una funzione prodromica rispetto a quella del Consiglio di amministrazione:

- a) esamina e cura l'andamento dell'attività della Fondazione assumendo le determinazioni che richiedano un intervento d'urgenza salvo, ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima seduta utile;
- b) esamina in via propedeutica i progetti che sono stati presentati per ottenere il relativo finanziamento e li sottopone con il proprio parere al Consiglio di amministrazione;

- c) ascolta la relazione del o dei consiglieri delegati, esprime il proprio parere e li invita a riferire al primo Consiglio di amministrazione successivo;
- d) predispone il calendario dei lavori del successivo Consiglio di amministrazione;
- e) svolge ogni altra attività imposta da circostanze eccezionali il cui contenuto non sia in contrasto con il presente statuto, salvo richiedere la convocazione del Consiglio di amministrazione per riferirne.

Art. 10 – Consiglieri delegati

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, può eleggere uno o più consiglieri delegati da scegliersi fra i componenti del Consiglio di Amministrazione cui affidare la gestione degli interessi della Fondazione, delegando specifici poteri nei limiti di cui al precedente art. 8, tenendo conto delle specifiche capacità nelle materie indicate in sede di nomina.

Nell'ambito di detti poteri e materie il Consigliere delegato opera nello spirito e negli interessi della Fondazione e informa il Comitato esecutivo e riferisca al Consiglio di amministrazione che ne approva l'operato.

Art. 11 – Sindaci

Il Collegio dei revisori cui sono demandati i controlli di cui all'art. 2403 del Codice Civile quando applicabili alla Fondazione, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio di Amministrazione, e scelti tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. Qualora non si ravvedesse la necessità della nomina di un Collegio Sindacale, si potrà procedere alla nomina di un Sindaco unico.

I Revisori, nominati dalla maggioranza del Consiglio di amministrazione, durano in carica per un triennio e sono rieleggibili per un ulteriore triennio.

Nei casi di operatività del collegio, i supplenti subentrano, in ogni caso di cessazione di un revisore effettivo, in ragione del supplente più anziano.

L'incarico di revisore dei conti è incompatibile con la carica di consigliere.

I Revisori dei conti curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori dei conti, partecipano di diritto alle adunanze del Consiglio di amministrazione con facoltà di parola ma senza diritto di voto, verificano la regolare tenuta della contabilità della fondazione ed i relativi libri, danno parere sui bilanci consuntivo e preventivo corredandoli, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge, di idonea relazione.

Art. 12 – Bilancio consuntivo e preventivo

Gli esercizi della fondazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per la predisposizione e per l'approvazione del bilancio preventivo del successivo esercizio.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio di Amministrazione convocato per l'approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 13 – Avanzi di gestione

Alla Fondazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per il raggiungimento delle finalità istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, fermo restando quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 4 e salvi gli obblighi di legge.

Art. 14 – Scioglimento

In caso di scioglimento, per qualunque causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 – Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà sottoposta al giudizio di un Collegio di tre arbitri di cui uno da nominarsi da ciascuna delle parti ed il terzo, ove manchi l'accordo dei due arbitri già nominati, su richiesta della parte più diligente, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma. Gli Arbitri decideranno in via irrituale e quindi come amichevoli compositori, secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alle decisioni degli arbitri che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa originaria volontà.

Art. 16 – Varie

Per disciplinare ciò che non è previsto nel presente statuto si deve far riferimento alle norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile o, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice Civile, nonché alle leggi che regolano il settore di attività della Fondazione e le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ivi compreso il Decreto Legislativo del 3 luglio 2017, n. 117. L'organizzazione amministrativa, la disciplina dei rapporti di lavoro dipendente, autonomo, o di collaborazione coordinata e continuativa necessari per lo svolgimento delle attività dell'Ente, l'organico ed il riparto delle funzioni dirigenziali, amministrative e tecniche ed ogni altro aspetto della vita e dei rapporti interni alla Fondazione possono essere disciplinati da un Regolamento interno approvato dal Consiglio ai sensi del precedente art. 8.